

Codice A18040

D.D. 4 giugno 2015, n. 1306

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 26/15 per opere di manutenzione e messa in sicurezza delle sponde del Rio della Chiesa lungo la tratta d'alveo a monte del ponte di Via Pier Giorgio Frassati in Comune di San Pietro Val Lemina. Richiedente: Comune di San Pietro Val Lemina.

Con nota in data 11/11/2014 il Comune di San Pietro Val Lemina, P.I. 02909290013, ha presentato istanza, successivamente integrata in data 08/04/2015, per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica consistenti in:

- n.4 tratti di difese spondali costituite da scogliere in massi di cava, nonchè reperiti in loco a seguito dello smantellamento di scogliere esistenti e/o già disarticolati/crollati in alveo, intasate con cls per il 70% del volume, con terreno agrario per il restante 30%, aventi dimensioni (desunte dalla planimetria e dalle sezioni di progetto), rispettivamente:
 - SPONDA SINISTRA: tratto di valle: lunghezza 69m circa ed altezza massima 2,50m misurata dal piano di fondazione; tratto di monte: lunghezza 73m circa ed altezza massima 4m misurata dal piano di fondazione;
 - SPONDA DESTRA: tratto di valle: lunghezza 24m circa ed altezza massima 2m misurata dal piano di fondazione; tratto di monte: lunghezza 77m circa ed altezza massima 5m misurata dal piano di fondazione;
- n. 3 soglie di fondo in massi di cava/d'alveo cementati, aventi spessore/profondità 1m misurata dal piano di fondazione, lunghezza (longitudinale all'alveo) 2m e larghezza (trasversale all'alveo) rispettivamente, da valle verso monte, 3m (misurata nella planimetria di progetto fino alla base del pendio in destra orografica), 2m (misurata nella sezione di progetto) e 2m;
- briglia in cls rivestita in pietrame, in continuità (verso monte) con la soglia di fondo situata più a monte, avente spessore 1m, lunghezza (longitudinale all'alveo) di 1m e larghezza (trasversale all'alveo) di 2m;
- riprofilatura e stabilizzazione pendio in destra orografica a tergo della difesa spondale prevista a monte della tratta d'alveo, mediante riporto di materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo, gradonatura della superficie, esecuzione di palizzata in legname, posa di geo-tessuto e idrosemina;
- consolidamento pendio in sinistra orografica a tergo della difesa spondale prevista a valle della tratta d'alveo, mediante esecuzione di palizzata in legname, rivestimento in geo-tessuto, idrosemina e piantumazione di specie arbustive da eseguirsi lungo la tratta d'alveo del Rio della Chiesa, a monte del ponte di Via Pier Giorgio Frassati, in Comune di San Pietro Val Lemina.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. Silvio Farinetti, costituiti, tra l'altro, dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione di compatibilità idraulica e da n. 6 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Val Lemina, con deliberazione di Giunta Comunale in data 31/03/2015 n.16, ha approvato il progetto degli interventi su indicati.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 63343 del 28/04/2015, di cui si allega copia, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

Funzionari incaricati del Settore Regionale Decentrato OO. PP. di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì l'allegato parere con prescrizioni prot. n. 63343 in data 28/04/2015 del Servizio Provinciale Tutela della Fauna e della Flora;
- visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di San Pietro Val Lemina all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati progettuali grafici dovranno meglio evidenziare le opere esistenti ed in progetto lungo la tratta d'alveo di che trattasi, utilizzando campiture/colorazioni/graficismi coerenti/confrontabili fra di loro, avendo cura di verificare, con dettaglio, dal raffronto sia fra le tavole grafiche medesime, sia fra queste e le indicazioni contenute nelle relazioni descrittive, la corrispondenza delle dimensioni, in pianta e in sezione, degli interventi previsti; nello specifico:
 - la planimetria di progetto e le corrispondenti sezioni di progetto dovranno rappresentare adeguatamente l'ubicazione morfo-topografica degli interventi di ingegneria naturalistica previsti;
 - i prospetti spondali dello stato di fatto dovranno rappresentare le intere tratte di difese esistenti (sponda destra, scogliera a valle della sez. n. 240; sponda sinistra, muro d'ala a valle della sez. n. 15);
 - i prospetti spondali di progetto dovranno rappresentare le intere tratte di difese esistenti non oggetto di demolizione (sponda destra, scogliera tra le sezz. n. 260 e n. 230; sponda sinistra,

scogliera tra la sezz. n. 260 e n. 230, scogliera tra le sezz. n. 120 e n. 100, muro d'ala a valle della sez. n. 15);

- il profilo longitudinale di progetto dovrà adeguatamente rappresentare le n. 3 soglie di fondo alveo in massi, nonché la briglia in cls/pietrame, avendo cura di individuare le fondazioni delle stesse almeno ad 1m di profondità rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione trasversale interessata;

- analogamente al precedente punto, le sezioni trasversali di progetto dovranno anch'esse meglio rappresentare le suddette soglie di fondo e la briglia, con le relative fondazioni spinte ad 1m di profondità rispetto alla quota di fondo alveo; la larghezza dei manufatti medesimi (misurata trasversalmente all'alveo) dovrà essere resa coerente rispetto alle dimensioni in pianta desumibili dalla planimetria di progetto;

- per le soglie in massi di fondo alveo e la briglia in cls/pietrame dovranno essere redatti i relativi particolari costruttivi in scala adeguata;

2. nessuna variazione agli interventi previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale (scogliere) e trasversali (soglie, briglia) del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

4. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte, ove necessario, per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte ed a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate e raccordate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti non oggetto di demolizioni; i paramenti esterni delle stesse difese inoltre dovranno essere raccordati senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti, ove necessario, in presenza di un piano campagna a tergo delle sponde morfologicamente e topograficamente ben individuato e definito, ad un'altezza non superiore alla quota di quest'ultimo;

6. per i tratti di difese spondali il cui coronamento ricade al di sotto della portata di piena $Q_{200\text{anni}}$ (tratti in corrispondenza delle sezz. n. 135, n. 20 e n. 15) dovrà essere prevista una adeguata protezione della sponda naturale esposta ai fenomeni di erosione/scalzamento da parte della corrente di piena, da attuarsi mediante consolidamento con materiale litoide di pezzatura più grossolana, ovvero, con tecniche di ingegneria naturalistica; in alternativa, se del caso, in fase esecutiva, potrà essere verificata la possibilità di sopraelevare la difesa prevista in progetto utilizzando blocchi litoidi di adeguate dimensioni;

7. i massi di cava e d'alveo costituenti le difese spondali e le soglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

8. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere previste in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

9. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;

10. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei

materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

11. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei suddetti manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing Giovanni ERCOLE